

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 15-1949

Legge regionale n. 2/2008, articolo 7, comma 6. Regolamento regionale n. 13/R/2009, articolo 25. Demanio idrico della navigazione interna. Disposizioni per la determinazione delle tariffe unitarie per l'anno 2026.



Seduta N° 128

Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Gian Luca VIGNALE

DGR 15-1949/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2008, articolo 7, comma 6. Regolamento regionale n. 13/R/2009, articolo 25. Demanio idrico della navigazione interna. Disposizioni per la determinazione delle tariffe unitarie per l'anno 2026.

A relazione di: Gabusi

Premesso che la legge regionale n. 2/2008 sancisce, in particolare, che:

all'articolo 4, comma 1, lettera j), la Regione definisce gli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese, in acqua ed a terra;

all'articolo 7, comma 6, la Giunta regionale, su proposta delle Gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale nella misura massima del trenta per cento (30%) e che tale variazione può essere articolata per singoli Comuni o per singole tipologie di occupazione; all'articolo 8, comma 8, i canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.

Premesso, inoltre, che il regolamento regionale n. 13/R/2009, sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, prevede che:

- all'articolo 15, comma 2, i canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti stabiliti siano quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di bene;

- all'articolo 16, comma 1, le Gestioni associate inviino alla competente struttura regionale le proprie proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento di cui al suddetto articolo 7, comma 6;

- all'articolo 25, vengano annualmente aggiornati i canoni riportati sopra gli atti di concessione o riconducibili ai canoni stabiliti nell'anno precedente e che, all'inizio di ogni anno, si provveda a pubblicare sul Bollettino Ufficiale l'aggiornamento ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati FOI rilevato a metà dell'anno precedente) dei canoni ordinari unitari. Preso atto che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 30 luglio 2025*, riporta che la variazione percentuale del mese di giugno 2025, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, è di "+1,5%".

Dato atto che, con nota prot. n. 48483 del 31 ottobre 2025, la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative", ha trasmesso ai Comuni e alle Gestioni associate competenti per territorio il prospetto ove sono riportate le tariffe unitarie a carattere ordinario di cui all'articolo 15, comma 2, del suddetto regolamento regionale, già aggiornate, rispetto alle tariffe unitarie valide per l'anno 2025, con l'indice ISTAT pari a "+1,5%", ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento regionale, da ritenersi come canone base 2026.

Preso atto che, in risposta alla sopraindicata nota, come da documentazione agli atti del suddetto Settore:

il Comune di Pella (NO), capofila della Convenzione Lago d'Orta, Demanio Idrico Lacuale, quale Gestione associata di cui alla legge regionale n. 2/2008, con riferimento al bacino demaniale del Lago d'Orta, con nota prot. n. 7512 del 3 novembre 2025, ha comunicato di voler adottare, per l'anno 2026, i canoni base proposti;

il Comune di Avigliana (TO), in data 20 novembre 2025, ha proposto per l'anno 2026 la diminuzione di tutti i canoni ordinari di concessione demaniale nella misura del 30% delle tariffe, come da deliberazione di Giunta comunale n. 307 del 19 novembre 2025;

per la Gestione associata "*Bacino del Lago Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola*", il Comune di Baveno (VB), con nota prot. n. 1735 del 18 novembre 2025, il Comune di Verbania (VB), con nota prot. n. 62665 del 20 novembre 2025, ed il Comune di Stresa (VB), con nota prot. n. 19357 del 12 novembre 2025, hanno proposto, per l'anno 2026, l'incremento del 30% su tutte le tipologie dei canoni ordinari da applicarsi alle occupazioni demaniali relative al territorio di propria competenza, mentre per tutti gli altri comuni, i quali non hanno trasmesso proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari nei termini prescritti dalla nota prot. n. 48483 del 31 ottobre 2025 del Settore "Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative", trovano applicazione le tariffe ordinarie, di cui all'inoltrato prospetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 16 del regolamento regionale n. 13/R/2009.

Dato atto che, dalle risultanze istruttorie del suddetto Settore, sussistono le condizioni perché possano essere recepite:

- la proposta di riduzione dei canoni ordinari trasmessa dal Comune di Avigliana (TO);
- la proposta di maggiorazione dei canoni ordinari trasmesse dai Comuni di Baveno (VB), Verbania (VB) e Stresa (VB).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale ed operativo finalizzata alla determinazione di tariffe a beneficio di Comuni o Gestioni associate per l'occupazione di beni del demanio idrico della navigazione interna.

Attestata la regolarità amministrativa di siffatto provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale n. 2/2008, articolo 7, comma 6;
- Regolamento regionale n. 13/R/2009, articolo 25.

delibera

di stabilire che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 2/2008, per l'anno 2026, le tariffe unitarie dei canoni dovuti per le occupazioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese, in acqua ed a terra, di cui all'articolo 15 del regolamento regionale n. 13/R/2009, aggiornate, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, rispetto alle tariffe unitarie valide per l'anno 2025, in base all'indice ISTAT pari a +1,5%, siano quelle riportate nell'allegato prospetto, di cui all'Allegato 1, per costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento, ad eccezione delle tariffe riferite ai Comuni di Avigliana (TO), Baveno (VB), Verbania (VB) e Stresa (VB), in riferimento ai quali, si dispone quanto segue:

- a recepimento della proposta del Comune di Avigliana (TO), per l'anno 2026, le tariffe unitarie dei canoni dovuti per le occupazioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, presenti sul Lago di Avigliana, siano quelle riportate nell'allegato prospetto, di cui all'Allegato 2, per costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- a recepimento delle proposte dei Comuni di Baveno (VB), Verbania (VB) e Stresa (VB), per l'anno 2026, le tariffe unitarie dei canoni dovuti per le occupazioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, presenti sul Lago Maggiore nei Comuni di Baveno (VB), Verbania (VB) e Stresa (VB), siano quelle riportate nell'allegato prospetto, di cui all'Allegato 3, per costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013.

NOTE: (§) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n.10/2011 le idonee garanzie della corretta occupazione del bene sono stabilite dal Comune o dalla Gestione associata in occasione del rilascio della concessione

Tipologie di utilizzo di “aree” del demanio della navigazione interna	Unità di riferimento	Canone annuo unitario		Minimo tariffario autorizzaz.	Minimo tariffario concess.	Cauzione	NOTE
						(§)	
a) aree a terra libere da manufatti;	Metro quadro	0,82	€ al mq	€ 50,00	€ 300,00	(§)	
b) aree a terra occupata da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro ;	Metro quadro	1,22	€ al mq	€ 200,00	€ 400,00	(§)	
c) aree a terra per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche;	Metro quadro	20,03	€ al mq	/	/	(§)	
d) aree in acqua libere da manufatti ;	Metro quadro	0,82	€ al mq	€ 50,00	€ 300,00	(§)	
e) aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro;	Metro quadro	1,22	€ al mq	€ 200,00	€ 400,00	(§)	
f) boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri;	Numero	138,38	€ ogni boa	/	/	(§)	
g) boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri;	Numero	184,58	€ ogni boa	/	/	(§)	
h) boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza superiori a 8,00 metri;	Numero	322,86	€ ogni boa	/	/	(§)	
i) ritenuta di boa a terra ove necessaria	Numero	27,68	€ (ç)	/	/	(§)	(ç) ogni ritenuta
l) pontili fissi;	Metro quadro	31,86	€ al mq	€ 100,00	€ 350,00	(§)	
m) pontili mobili;	Metro quadro	23,07	€ al mq	€ 100,00	€ 250,00	(§)	
n) pontili galleggianti, zattere, e galleggianti in generale;	Metro quadro	27,68	€ al mq	€ 100,00	€ 300,00	(§)	
o) aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche;	Metro quadro	27,68	€ al mq	€ 50,00	€ 180,00	(§)	
p) condutture cavi ed impianti in genere nel sottosuolo;	Metro di tubazione	5,53	€ al mq	€ 100,00	€ 300,00	(§)	
q) condutture cavi ed impianti in genere in acqua ;	Metro di tubazione	5,53	€ al mq	€ 100,00	€ 300,00	(§)	
r) scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale	Metro quadro	9,22	€ al mq	/	/	(§)	

Tipologie di “diritti” relativi alle aree del demanio della navigazione interna	Unità di riferimento	Canone annuo unitario		Minimo tariffario autorizzaz.	Minimo tariffario concess.	Cauzione (\$)	NOTE
							Superficie di riferimento
a) passaggio e simili;	Metro quadro (*)	0,18	€ al mq	€ 100,00	€ 300,00	(\$)	(*) superficie demaniale di utilizzo del passaggio per giungere alla unità immobiliare di proprietà
b) accessi diretti a beni demaniali tipo passi carrai, porte poste a confine non interessate da servitù a favore del demanio;	Metro quadro (°)	0,18	€ al mq	€ 50,00	€ 100,00	(\$)	(°) superficie demaniale posta a fronte dell'intera proprietà privata confinante e per una fascia di 10,00 metri .
c) cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali	Metro quadro (^)	1,22	€ al mq	€ 50,00	€ 100,00	(\$)	(^) superficie data dalla proiezione degli aggetti sull'area demaniale

NOTE: (§) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n.10/2011 le idonee garanzie della corretta occupazione del bene sono stabilite dal Comune o dalla Gestione associata in occasione del rilascio della concessione

NOTE: (§) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n.10/2011 le idonee garanzie della corretta occupazione del bene sono stabilite dal Comune o dalla Gestione associata in occasione del rilascio della concessione